

CONSORZIO INTERCOMUNALE

DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I.R.I.S.

REPUBBLICA ITALIANA

REP.N.1617

INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO

S.A.I. (SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA) - TRIENNIO

2023/2025 C.I.G. N. 969422036B CUP J49D16001360001

L'anno 2023 (duemilaventitrè), il giorno ventisette
del mese di giugno alle ore 11:05 (undici e zero
cinque), in Biella, nella sede del Consorzio
I.R.I.S. via della Repubblica 22/b.

Avanti a me Dr.ssa Serena Bolici, Segretario
Consortile nominato con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n.1 del 20.04.2021 e come tale
autorizzato a rogare il presente atto ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267 in
data 18/8/2000, sono comparsi i Signori:

- Dott.ssa Patrizia Marcacci nata a Torino (To), il
13/03/1966, C.F. MRCPRZ66C53L219I la quale dichiara
di intervenire nel presente atto in nome e per conto
esclusivo del CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. - codice fiscale
90035880021 - in qualità di Direttore ai sensi del
vigente Statuto del Consorzio e domiciliata per la

funzione esercitata, presso la sede del Consorzio
stesso in Biella, Via della Repubblica n. 22/b.

- Sig.ra Giorgia Colpo, nata a Borgosesia il
19.07.1978 - C.F. CLPGRG78L59B041W - la quale
dichiara di intervenire nel presente atto in nome e
per conto della Cooperativa Tantintenti Soc.Coop.
Sociale onlus C.F. 02103600025 - e domiciliata per
la funzione esercitata presso la Cooperativa stessa
con sede in Biella , via Tripoli,24 , in qualità di
Legale Rappresentante della Mandataria Capogruppo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
fra essa medesima e la Cooperativa MARIA CECILIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS" -codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
01624650022 - con sede in Biella, via Italia n. 61.

Le suddette parti, della cui identità e capacità
giuridica io Segretario generale sono personalmente
certo, non richiedono, con il mio consenso, la
presenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

-con Determinazione Dirigenziale n. 72 del
06.03.2023 il R.U.P. Dott.ssa Chiara Steila ha
avviato le procedure per la selezione dell'ente
attuatore per la gestione del progetto S.A.I.
(sistema di accoglienza integrata) - triennio

2023/2025, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da esperirsi sulla piattaforma telematica Tuttogare-Consorzio I.R.I.S;

-con D.D.n.197 del 24.05.2023 il RUP Dott.ssa Chiara Steila ha approvato i verbali di gara e aggiudicato il Servizio per un importo di €1.981.601,60= (unmilionenovecentoottantunomilaseicentouno/60)nelle more dell'effettuazione delle verifiche ex.art.80 Dlgs.50/2016;

- in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con nota ns. prot.4360 del 29/05/2023 è stato avviato il servizio con decorrenza dal 05/06/2023, consegnandolo anticipatamente e sotto riserva alla Cooperativa Tantintenti onlus;

- con determinazione n. 171 del 11.05.2023 il R.U.P. dott.ssa Chiara Steila ha preso atto della verifica del possesso dei requisiti in capo alla Cooperativa Tantintenti onlus essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 88 del medesimo decreto, la Stazione Appaltante procede anche in assenza dell'informativa.

- l'Appaltatore dichiara che il presente atto e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto ha prestato la cauzione definitiva di Euro 198.160,16= (centonovantottomilacentosessanta/16) mediante polizza fideiussoria n. 7037110101908 emessa in data 07.06.2023 da ASSIMOCO S.p.A.-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo resa ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016;

- l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative per la responsabilità Civile, di cui al Progetto a base di gara, n.7031400100196 rilasciata da ASSIMOCO S.p.A.-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni-Movimento Cooperativo - il 30.12.2015.

Tutto ciò premesso, le parti intendono formalizzare quanto reciprocamente ne consegue per ogni effetto di legge.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE
RAPPRESENTATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto dell'Appalto

1.L'appalto ha per oggetto l'individuazione
dell'ente attuatore del Progetto SAI territoriale
per il triennio 2023/2025, approvato con D.M. 37847
del 13.10.2022

2.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti
richiamati nelle medesime e nella restante parte del
presente atto, l'Offerta Tecnica, l'Offerta
Economica e tutta la documentazione amministrativa
sottoscritta e prodotta dall'Appaltatore in sede di
gara, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto per patto espresso delle Parti.

**ART. 2 durata, rinnovo, opzioni di modifica e
importo contrattuale.**

1.L'affidamento ha durata, con decorrenza dalla data
del verbale di avvio del Servizio fino al
31.12.2025.

2.L'affidatario avrà l'obbligo di continuare
l'erogazione del Servizio oltre la scadenza del
contratto, nelle more di espletamento delle
procedure di individuazione del nuovo contraente, ai

sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016,

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.u l'affidamento potrà essere rinnovato, per anni tre, previa prosecuzione della progettazione ed approvazione ministeriale, prevedendo eventuali modifiche gestionali derivanti da possibili interventi normativi in ordine alla materia oggetto dell'appalto e/o con possibilità di rivedere annualmente le risorse disponibili per la gestione del progetto di cui trattasi, in relazione ai trasferimenti pubblici, potendo subire diminuzioni del budget indicato.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale comunque contenute nell'ambito del cinquanta per cento dell'importo contrattuale, previo ampliamento del progetto approvato da parte del Ministero.

5. Le modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo die dell'accoglienza richieste dal Ministero

degli Interni e/o imposte da necessità gestionali.

6. Ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e s.m.i è ammessa la revisione prezzi ove, successivamente alla presentazione dell'offerta, intervengano eventi eccezionali, straordinari ed imprevedibili tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. A decorrere dalla seconda annualità il contratto potrà essere oggetto di variazione nel prezzo entro il tetto massimo dell'indice ISTAT FOI - escluso tabacchi - previa istanza motivata dell'Appaltatore evidenziante in modo analitico le voci di prezzo dell'appalto che hanno subito incrementi di costo.

7. Si specifica - in ogni caso - che, essendo l'appalto integralmente finanziato con risorse provenienti dal Ministero, la revisione prezzi potrà essere ammessa e riconosciuta solo nei limiti delle risorse assegnate al Consorzio e rimaste disponibili.

8. Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

9. I progetti oggetto dell'appalto potranno subire diminuzioni per cause non imputabili al Consorzio, derivanti, tra l'altro, dalla riduzione di

finanziamenti ad opera di soggetti terzi. Per tali eventualità l'Appaltatore si impegna, già in sede di partecipazione alla gara, a non sollevare diritti, riserve o richieste di indennizzi di sorta.

L'importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale di è pari ad €1.981.601,60= (unmilionenovecentoottantunomilaseicentouno/60) iva inclusa.

ART. 3 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. I rapporti tra il Consorzio e l'Appaltatore saranno regolati dal Progetto a base di gara e dalle condizioni di cui all'offerta prodotta in sede di gara.

2. Le attività dovranno essere erogate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato e secondo quanto proposto nell'offerta tecnica, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione.

3. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

4. Il Contraente si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Tutti gli obblighi del Contraente non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

6. Ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/79.

7. Il personale del Contraente dovrà rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Consorzio, allegato al Capitolato e a disposizione sul sito del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. Il presente contratto è risolto di diritto e il rapporto decade in caso di accertata

violazione dei suddetti obblighi comportamentali, ai sensi dell'art. 1 del Codice di Comportamento del sopra citato.

8.L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

Art.4 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1.Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge 136/2010 e SS.MM.II., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati, che riporteranno il codice CIG che

identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, emessi dalla Tesoreria del Consorzio I.R.I.S. tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ,sui conti correnti bancari dedicati comunicati nel documento fornito dall'Operatore Economico, e allegato al presente contratto nel quale sono indicate le persone autorizzate ad operare sui predetti conti.

2.Gli estremi identificativi di ulteriori conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Consorzio via pec entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

3.Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4.Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare, per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art. 5 Cauzione Definitiva

1. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche della semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Consorzio, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Consorzio qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente; in caso di inadempimento a tale obbligo, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

3. Il Consorzio ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Contratto.

Art. 6 Penali e rilievi

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della

disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, o ritardi o deficienze di servizio imputabili a imperizia, dolo, negligenza o colpa dello stesso, il Consorzio procederà all'applicazione delle penalità di cui all'art.14 del Capitolato. L'importo applicato a titolo di sanzione verrà trattenuto in deduzione dalla prima fattura utile, ferma restando la facoltà del Consorzio di ricorrere all'escussione della cauzione definitiva.

Art.7 Risoluzione per inadempimento

1.Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore, nei casi di inadempimento previsti dal Capitolato.

2.Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti, il Contraente incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Consorzio a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art.8 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti pubblici il Consorzio può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il Contraente delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno nella misura definita da tale disposizione.

2. Il Consorzio, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'appalto, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sui Servizi stessi, si riserva diritto di recedere dal contratto - ai sensi dell'art. 1373 del codice civile - con un preavviso di almeno sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

Art.9 Cessione del credito

Le cessioni di crediti sono regolate dall'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici ovvero dalla successiva normativa emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art.10 Foro di Competenza

1. Per la risoluzione di eventuali controversie, le

parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Biella.

Art.11 Elezione di domicilio

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Consorzio I.R.I.S. Via Repubblica 22/b 13900 Biella
PEC: iris@pec.ptbiellese.it

- Cooperativa Tantintenti Società Cooperativa Sociale onlus, Via Tripoli, 24 Biella PEC: tantintenti@pec.it

2. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art.12 Spese contrattuali e di registrazione

Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'aggiudicatario.

La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs.

n. 463/1997 attraverso il sistema UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dall'art.

21 comma 5 del D.Lgs. n. 82/2005 nella misura di €.

200,00. Essendo iscritta come Cooperativa Sociale al Registro Imprese n. REA BI-180395 - Albo Soc. Coop.

A159981, Albo Prov. SEZ. A det.n.5175, la Cooperativa Tantintenti onlus risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore).

Art.13 Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio

Il Soggetto aggiudicatario, sottoscrivendo specifico accordo per la protezione dei dati personali e designazione a responsabile esterno del trattamento accetta la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi al Servizio gestito ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti al personale dipendente e assimilato. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

Art.14 Patto di integrità

1. Il Soggetto Aggiudicatario ha sottoscritto in sede di gara il Patto di Integrità, con il quale le parti assumono reciproche formali obbligazioni in

relazione alla prevenzione della corruzione.

2.11 Soggetto aggiudicatario ,altresi, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e assume l'obbligo di comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; dichiara inoltre di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione divieto di cui all'art. 53 del Dlgs.165/2001, per quanto di propria conoscenza.

Art.15 Rinvii

Si intendono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- gli atti e i documenti richiamati;

-l'offerta economica,l'offerta tecnica, tutta la documentazione amministrativa sottoscritta e prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara;

-la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e prodotta dal contraente ed in particolare:

- Polizza Assicurativa per la responsabilità Civile n. 7031400100196 rilasciata da ASSIMOCO S.p.A.-

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni-
Movimento Cooperativo - il 30.12.2015;

-la polizza fidejussoria n.7037110101908 emessa in
data 07.06.2023 da ASSIMOCO S.p.A.-Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento
Cooperativo resa ai sensi dell'art.103 del D.gls.
50/2016;

-il Patto di integrità sottoscritto in sede di gara.
Costituiscono altresì parte integrante, allegati al
presente contratto:

-l'Accordo per la protezione e designazione a
responsabile esterno del trattamento dei dati
personali;

-il documento fornito dal soggetto aggiudicatario in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art.4 del Contratto;

-il capitolato d'appalto.

E, richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto
questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su 19 (diciannove)
pagine a video, da me letto ai comparenti, i quali
mi dispensano dalla lettura degli allegati, che
dichiarano di ben conoscere, lo approvano e lo
dichiarano conforme alle loro volontà.

Questo atto è sottoscritto dalle parti in mia

presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013.

Dopo le parti ed in loro presenza, io Segretario Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato .PDF/A con firma digitale.

Per il Consorzio I.R.I.S.: il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci

Per la Cooperativa Tantintenti onlus Mandataria Capogruppo del RTI: Il Legale Rappresentante: Sig.ra Giorgia Colpo

Il Segretario Consortile: Dott.ssa Serena Bolici

I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella

Via della Repubblica, 22/b
13900 Biella (BI)
Tel: 015 8352411
P.IVA 90035880021

Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento

I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679, con il presente atto NOMINA

Tantintenti Onlus, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore,

Recapito del Responsabile:

Tantintenti Onlus Via Tripoli, 24 13900 Biella P. iva 02103600025

Le parti riconoscono e concordano come segue l'oggetto e le finalità del trattamento da parte del Responsabile.

• Tantintenti Onlus

Responsabile per i seguenti trattamenti:

S.A.I.

Dati Comuni:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- lavoro
- istruzione e cultura
- voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione

Dati Particolari:

- origini razziali o etniche
- convinzioni religiose
- opinioni politiche
- adesione a partiti
- stato di salute
- vita sessuale

Dati relativi a condanne penali e reati:

- informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari

Finalità del Trattamento:

Finalità: Servizi sociali e di assistenza (S.A.I.) come da rapporto contrattuale in essere con il Consorzio I.R.I.S.

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa secondo i principi di correttezza, liceità, tutela e obblighi della riservatezza, cui è ispirata l'azione istituzionale del Consorzio I.R.I.S. nonché della Cooperativa Tantintenti Onlus, con particolare riferimento al S.A.I.,

Modalità: Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

Interessati al trattamento

Categorie di interessati:

- Utente

Il Responsabile dichiara di aver preso visione dei compiti assegnatigli (Allegato 1, codice documento 11961.36.14145.2560184) e di essere a conoscenza delle disposizioni di legge contenute nel Reg.to Europeo 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi inerenti al proprio mandato: si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di tali norme.

Per accettazione

Tantintenti Onlus

I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella

Via della Repubblica, 22/b
13900 Biella (BI)
Tel: 015 8352411
P.IVA 90035880021

Compiti del responsabile

1. Termini relativi al Trattamento dei Dati

- 1.1. Nel corso della fornitura dei Servizi e / o dei Prodotti al TITOLARE in conformità all'Accordo principale, il RESPONSABILE può trattare i dati personali per conto del TITOLARE secondo i termini del presente Documento.
- 1.2. Nella misura richiesta dalle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili, il RESPONSABILE dovrà ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali inerenti al presente accordo.
- 1.3. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente accordo ed altri eventuali allegati.

2. Comunicazione dei Dati

- 2.1. Il Responsabile al Trattamento tratta i Dati personali del Titolare del Trattamento solo ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il Responsabile del Trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i Dati personali del Titolare del Trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il Responsabile del Trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento di tale requisiti legali prima di trattare i Dati Personali e attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione.

3. Affidabilità e Non-Divulgazione

- 3.1. Il Responsabile del Trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di qualsiasi persona autorizzata che possa avere accesso ai dati personali interessati al trattamento,
- 3.2. Il Responsabile del Trattamento garantisce che tutte le Persone Autorizzate:
 - 3.2.1. Siano informati della natura confidenziale dei Dati personali trattati per conto del Titolare del Trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del Responsabile del Trattamento;
 - 3.2.2. Siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al GDPR o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal Titolare del Trattamento;
 - 3.2.3. Siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;
 - 3.2.4. Siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono ai Dati personali del Titolare del Trattamento in conformità al presente Accordo, all'Accordo Principale e alle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili.

4. Sicurezza

4.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

4.1.1 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

4.1.2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

4.1.3 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del Titolare del Trattamento in caso di incidente fisico o tecnico;

4.1.4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del Trattamento tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5. Catena di Responsabilità

5.1. A partire dalla Data di Validità del Presente accordo, il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a coinvolgere altri Responsabili. Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare i dati solamente dietro consenso scritto del Titolare del Trattamento.

5.2. il Responsabile del Trattamento dovrà:

5.2.1 Fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di altri Responsabili.

5.2.2 Effettuare un'adeguata due diligence su ciascun responsabile aggiunto per garantire che possa fornire il livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse, ma non limitatamente a, sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e il presente Accordo.

5.2.3 Su richiesta, il Responsabile del Trattamento dovrà fornire al Titolare del Trattamento una copia dei suoi accordi con altri Responsabili, per la sua revisione.

5.2.4 Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento al di fuori del Unione Europea, incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo attuato per garantire l'adeguata protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento trasferiti.

5.2.5 Rimanere pienamente responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento per qualsiasi mancanza da parte di ciascun altro Responsabile nell'adempiere ai propri obblighi in relazione al trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

6. I Diritti degli Interessati

- 6.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del Trattamento assisterà il Titolare del Trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti come stabilito nel GDPR dell'UE.
- 6.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare del Trattamento se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o altra autorità competente ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del Trattamento.
- 6.3. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del Trattamento per consentire:
- 6.3.1 La fornitura di tutti i dati richiesti dal Titolare entro un ragionevole periodo di tempo specificato dal Titolare in ciascun caso, comprese le informazioni complete e le copie del reclamo, della comunicazione o della richiesta e qualsiasi Dato Personali che il Titolare del Trattamento conserva relativo a un Interessato.
 - 6.3.2 Ove applicabile, fornire l'assistenza richiesta dal Titolare del Trattamento per consentirgli di soddisfare la relativa richiesta entro i termini prescritti dalla Legge.
 - 6.3.3 Implementare eventuali misure tecniche e organizzative aggiuntive che possano essere ragionevolmente richieste dal Titolare del Trattamento per consentire di rispondere in modo efficace a reclami, comunicazioni o richieste pertinenti.

7. Violazione dei Dati Personali

- 7.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del Trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall'essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di una violazione dei dati personali. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento informazioni sufficienti per consentire al Titolare del Trattamento di adempiere a qualsiasi obbligo di segnalare una violazione dei Dati Personali ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Tale notifica deve come minimo:
- 7.1.1 Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti interessati, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione;
 - 7.1.2 Comunicare il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni;
 - 7.1.3 Descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
 - 7.1.4 Descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali.

- 7.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare con il Titolare del Trattamento e intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione.
- 7.3. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento non deve informare terzi senza prima ottenere il consenso scritto del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Processore. In tal caso, il Responsabile del Trattamento dovrà informare il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico, fornire una copia della notifica proposta e considerare eventuali commenti formulati dal Titolare del Trattamento prima di notificare la Violazione dei dati personali.

8. Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati e Consultazione Preventiva

- 8.1. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento un'assistenza ragionevole con qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati richiesta dall'articolo 35 del GDPR e previa consultazione con qualsiasi autorità di controllo da parte del Titolare del Trattamento che sia richiesta ai sensi dell'articolo 36 del GDPR, in ogni caso unicamente in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare del Trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.

9. Cancellazione o restituzione dei Dati Personali

9.1. In caso di richiesta di cancellazione o restituzione dei Dati Personali da parte del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dare seguito alla richiesta. Dovrà inoltre:

9.1.1 Restituire una copia completa di tutti i Dati al Titolare del Trattamento stesso mediante trasferimento sicuro di file nel formato indicato dal Titolare del Trattamento, cancellare in modo sicuro tutte le altre copie dei Dati personali elaborati dal Responsabile del Trattamento;

9.1.2 Cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali del Titolare del Trattamento trattati dal Responsabile del Trattamento o da qualsiasi sub Responsabile autorizzato e, in ogni caso, fornire una certificazione scritta al Titolare del Trattamento attestante che ha rispettato pienamente i requisiti della sezione Cancellazione o Restituzione dei Dati Personali del Titolare del Trattamento;

9.1.3 Se richiesto dal Titolare del Trattamento cessare i Trattamenti dei Dati Personali effettuati per conto dello stesso;

9.1.4 Se richiesto dal Titolare del Trattamento risolvere l'Accordo o il contratto in essere (tale scelta deve essere notificata al Responsabile del Trattamento per iscritto).

9.2. Il Responsabile del Trattamento può conservare i Dati solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato Membro, e sempre a condizione che il Responsabile del Trattamento garantisca la riservatezza di tutti i Dati personali e garantisca che gli stessi siano trattati esclusivamente secondo le necessità per gli scopi specificati nelle leggi dell'Unione o degli Stati membri che richiedono la sua conservazione e per nessun'altra finalità.

10. Diritti di audit

10.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Titolare del Trattamento abbia luogo. Il Responsabile del Trattamento consentirà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Titolare del Trattamento possa accertarsi che le disposizioni del presente contratto siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il Responsabile del Trattamento dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi della presente sezione Audit (Diritti di Audit) violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

11. Trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento

11.1. Il Responsabile del Trattamento non tratterà i Dati Personali del Titolare del Trattamento né consentirà a nessun Sub-Responsabile Autorizzato di trattare i Dati Personali in un Paese terzo, se non nei confronti di quei destinatari in Paesi Terzi autorizzati per iscritto dal Titolare del Trattamento.

12. Codici di Condotta e Certificazione

12.1. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà rispettare qualsiasi Codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del GDPR e ottenere qualsiasi certificazione approvata dall'articolo 42 del GDPR dell'UE, per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

13. Condizioni generali

- 13.1.** In base a questa sezione, le parti concordano che il presente Accordo e le clausole contrattuali tipo terminano automaticamente in caso di risoluzione dell'Accordo principale o alla scadenza o alla risoluzione di tutti i contratti di servizio stipulati dal Responsabile del Trattamento con il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'Accordo principale, qualunque venga dopo.
- 13.2.** Qualsiasi obbligo imposto al Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Contratto in relazione al Trattamento dei Dati personali sopravviverà a qualsiasi risoluzione o scadenza di questo.
- 13.3.** Il presente Addendum, ad esclusione delle clausole contrattuali tipo, è regolato dagli articoli di legge previsti nell'Accordo principale per tutto il tempo in cui tali articoli facciano parte della legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- 13.4.** Qualsiasi violazione di questo Contratto costituirà una violazione sostanziale dell'accordo principale.
- 13.5.** Qualora una qualsiasi disposizione di questo Contratto fosse non valida o inapplicabile, il resto di questo Contratto rimarrà valido e in vigore. La clausola non valida o inapplicabile sarà (i) emendata se necessario per garantirne la validità e l'applicabilità, preservando nel contempo il più strettamente possibile le intenzioni delle parti o, se ciò non fosse possibile, (ii) interpretata in modo tale che la parte non valida o inapplicabile non sia mai stata contenuta in esso.



Cooperativa Tantintenti
Società Cooperativa Sociale ONLUS
Tel. 015 099 10 21 - Fax. 015 099 10 93
info@tantintenti.org - tantintenti@pec.it
www.tantintenti.org



Aderente al Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

1) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COMMA 7 LEGGE 136 DEL 10 AGOSTO 2010 La **Sottoscritta** **GIORGIA COLPO** legale rappresentante della Società/Ditta **COOPERATIVA TANTINTENTI S.C.S.** con sede in Biella, Via Tripoli 24

DICHIARA

che il Conto **corrente** dedicato in via esclusiva è il seguente:

- Codice IBAN: IT36V0306909606100000150391
- Banca: **BANCA INTESA SPA**
- Nome dell'intestatario del conto: **TANTINTENTI SCS ONLUS**

e che i Soggetti delegati ad operare sul **predetto** Conto **Corrente** sono:

- Nome e **Cognome**: **GIORGIA COLPO**
- C.F.: **CLPGRG78L59B041W**
- Luogo e data di nascita: **Borgosesia (VC)**, 19/07/1978
- **Residente** per la carica: **Fraz. Pratrivero 13, 13835 Valdilana (BI)**
- Nome e **Cognome**: **ROBERTA BACCHI**
- C.F.: **BCCRRT76L59A859T**
- Luogo e data di nascita: **Biella (BI)**, 19/07/1976
- **Residente** per la carica: **Via per Occhieppo Superiore 23, 13814 Pollone (BI)**
- Nome e **Cognome**: **ALBERTO TORCHIO**
- C.F.: **TRCLRT67P05A859B**
- Luogo e data di nascita: **Biella (BI)**, 05/09/1967
- **Residente** per la carica: **Via Andrea Remmert 7/e, 13891 Camburzano (BI)**
- Nome e **Cognome**: **VALENTINA GRIVELLI**
- C.F.: **GRVVNT89M63A859Y**
- Luogo e data di nascita: **Biella (BI)**, 23/08/1989
- **Residente** per la carica: **Via Sebastiano ferrero 17, Biella)**

Firma


TANTINTENTI s.c.s ONLUS
La presidente
Giorgia Colpo

Cooperativa Tantintenti Società Cooperativa Sociale ONLUS

Via Tripoli 24, 13900 Biella - Tel: 015 099 10 21 - Fax: 015 099 10 93

P.I., C.F. e Reg.Imp. di BI 02103600025. Albo Prov. Sez. A det. n°5175. Reg.Imp. n°REA BI-180395. Albo Soc.Coop.A159981



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 72 del 06.03.2023

AREA TERRITORIALE

CAPITOLATO DI GARA
PROCEDURA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S.

PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO S.A.I. (SISTEMA DI
ACCOGLIENZA INTEGRATA) - TRIENNIO 2023/2025
C.I.G. N. 969422036B CUP J49D16001360001

Biella, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIALE
(Dott.ssa Chiara Steila)

INDICE

PREMESSA	pag. 3
ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO	pag. 4
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO	pag. 4
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO	pag. 5
ART. 4 – OPZIONE DI RINNOVO	pag. 5
ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO	pag. 5
ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI	pag. 6
ART. 7 - CLAUSOLA SOCIALE	pag. 8
ART. 8 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE	pag. 8
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	pag. 9
ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 10
ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 11
ART. 12 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA	pag. 12
ART. 13 – CONTROLLI	pag. 12
ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA'	pag. 12
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 13
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO	pag. 13
ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI	pag. 14
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA	pag. 14
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	pag. 15
ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY	pag. 15
ART. 21 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	pag. 16
ART. 22 – PATTO DI INTEGRITA'	pag. 16
ART.23 – RINVIO	pag. 16
ART. 23 – CONTROVERSIE	pag. 16

PREMESSA

Il **Consorzio I.R.I.S.** dal 2014 **partecipa** al sistema di accoglienza a favore dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione **internazionale**. Ad oggi è titolare di una **progettualità** per n. 43 posti di ordinari (di cui 30 posti famiglie; 10 posti uomo; 3 posti donne) Il SAI, **Sistema di accoglienza e integrazione**, rappresenta l'evoluzione del **precedente** sistema SIPROIMI, Sistema di **protezione** per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” ed attualmente è il modello promosso a livello nazionale allo scopo di **sviluppare** un sistema territoriale di **integrazione** e tutela di **persone** aventi titolo per **accedere** al sistema di accoglienza.

Per quanto non **espressamente** previsto nei **documenti** di gara, si fa rinvio ai **documenti** e alle **disposizioni** emanate dal Ministero dell'Interno consultabili sulla pagina www.retesai.it, alle quali il soggetto gestore deve **attenersi**.

Descrizione del servizio attuale

Il target è **rappresentato** da **persone** aventi i requisiti per entrare nel Sistema di **Accoglienza e Integrazione** (beneficiari e **richiedenti** di **protezione** internazionale).

Dal 2014 sono state accolte complessivamente 195 persone.

I posti **autorizzati** ad oggi sono 43, di cui 7 (4+3) a **seguito** di ampliamento autorizzato dal Ministero dal luglio 2022, in **conseguenza** alle **emergenze** Afghanistan e **Ucraina**, così **ripartiti**:

- 4 appartamenti da 4 posti famiglie (di cui 1 per **emergenza** Ucraina)
- 3 appartamento da 3 posti famiglie (di cui uno per **emergenza** Ucraina)
- 1 appartamento famiglia da 5posti
- 1 appartamento Uomini da 4 posti
- 1 appartamento uomini da 6 posti
- 1 appartamento donne da 3 posti
-

I beneficiari **provengo** principalmente da:

AFGHANISTAN: 14

ALGERIA: 1

BANGLADESH: 3

CAMERUN: 10

COSTA D'AVORIO: 9

ERITREA: 1

ETIOPIA: 1

GAMBIA: 13

GHANA: 4

GUINEA: 5

IRAQ: 2

LIBIA: 2

MALI: 15

NIGERIA: 61

PAKISTAN: 24

SENEGAL: 4

SIERRA LEONE: 2

SIRIA: 7

SOMALIA: 13

SUDAN: 2

TUNISIA: 1

YEMEN: 1

Suddivisione per fascia d'età:

- 0/10 ANNI: 24 **beneficiari**
- 10/20 ANNI: 8 beneficiari
- 20/30 ANNI: 85 beneficiari
- 30/40 ANNI: 52 beneficiari
- 40/50 ANNI: 18 beneficiari
- OLTRE 50 ANNI: 8 **beneficiari**

Tirocini attivati dal 2014 ad oggi: 123 (di cui 44 si sono **trasformati in assunzioni** a lungo termine)

Nell'ultimo **triennio** sono uscite dal **sistema di accoglienza** 41 persone:

- dimissioni volontarie prima del **termine**: 4 **beneficiari** singoli
- **dimissioni** per inserimento **socioeconomico** sul territorio (con lavoro e alloggio autonomo in affitto): 12 **beneficiari** singoli e 5 **famiglie**
- fine **periodo** di **accoglienza** e **passaggio** del caso al **servizio** sociale territoriale: 1 beneficiaria
- **dimissioni** per **trasferimento** in **struttura protetta**: 1 famiglia
- ospitalità **presso** una famiglia del territorio: 1 beneficiario

L'equipe di accoglienza dell'attuale Ente Attuatore è formata da:

- Coordinatore
- Assistente Sociale
- Operatore Legale
- 7 operatori dell'accoglienza
- Responsabile Amministrativo
- Operatore di italiano

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il **presente appalto** ha per **oggetto** l'individuazione dell'ente attuatore del Progetto SAI territoriale per il triennio 2023/2025, approvato con D.M. 37847 del 13.10.2022.

Il progetto di accoglienza integrata **prevede** la **costante** collaborazione tra Amministrazione titolare del **progetto**, Consorzio I.R.I.S., e l'ente **attuatore** individuato, il quale sarà **responsabile** dell'esecuzione dell'appalto sulla base del presente capitolato e delle disposizioni emanate dal **Ministero** dell'Interno consultabili sulla pagina www.retesai.it.

L'ente attuatore **individuato** si impegnerà a **realizzare** il progetto di accoglienza integrata mediante la messa a disposizione di n. 43 posti residenziali di accoglienza e a **gestire** le attività di **accoglienza**, **integrazione**, tutela legale, tutela psicosociale, **mediazione** culturale, allo scopo di **favorire al massimo** la **riconquista** della **autonomia** individuale dei soggetti beneficiari del progetto.

Tutte le attività dovranno essere **realizzate secondo** le modalità previste dal presente capitolato speciale, sulla base dei criteri e dei requisiti indicati dettagliatamente dal bando di gara e dai documenti allegati.

Il **servizio** dovrà essere garantito 365 giorni all'anno, festività comprese.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dalla data **indicata** dal contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio, se di data anteriore, fino al 31.12.2025.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo del progetto finanziato con il FNPSA (Fondo Nazionale Politiche e per i Servizi dell'Asilo) è pari a 685.536,37 annuale, di cui 661.536,37 destinate alle attività richieste dall'Ente attuatore. Il valore presunto per l'appalto, riferito alla durata dello stesso, è quindi pari ad € 1.984.609,11 IVA inclusa, ferme restando le possibilità di rinnovo e modifiche gestionali e di budget di cui all'art. 4 e 5.

Il servizio progettato dal Capitolato non presenta interferenze con altri luoghi di lavoro, per cui gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stimati pari a zero, trattandosi di interventi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio. Essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Il prezzo a base d'asta è stato stimato nel piano finanziario approvato con D.M. 37847 del 13.10.2022 allegato 1 al capitolato, che comprende anche la quota di finanziamento dedicata ad attività direttamente svolte dal Consorzio I.R.I.S. quale ente titolare del progetto.

ART. 4 - OPZIONE DI RINNOVO

L'affidamento potrà essere rinnovato, per anni tre, previa prosecuzione della progettazione ed approvazione ministeriale, prevedendo eventuali modifiche gestionali derivanti da possibili interventi normativi in ordine alla materia oggetto dell'appalto e/o con possibilità di rivedere annualmente le risorse disponibili per la gestione del progetto di cui trattasi, in relazione ai trasferimenti pubblici, potendo subire diminuzioni del budget indicato.

ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente il Consorzio ne ravvisi la necessità, può chiedere all'impresa aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei limiti previsti dall'art. 106 del codice, per le modifiche di carattere non sostanziale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale comunque contenute nell'ambito del cinquanta per cento dell'importo contrattuale, previo ampliamento del progetto approvato da parte del Ministero.

Le modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo di accoglienza richieste dal Ministero degli Interni e/o imposte da necessità gestionali.

Ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e s.m.i è ammessa la revisione prezzi ove, successivamente alla presentazione dell'offerta, intervengano eventi eccezionali, straordinari ed imprevedibili tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. A decorrere dalla seconda annualità

il contratto potrà essere oggetto di variazione nel prezzo entro il tetto massimo dell'indice ISTAT FOI – escluso tabacchi – previa istanza motivata dell'Appaltatore evidenziante in modo analitico le voci di prezzo dell'appalto che hanno subito incrementi di costo.

Si specifica – in ogni caso – che, essendo l'appalto integralmente finanziato con risorse provenienti dal Ministero, la revisione prezzi potrà essere ammessa e riconosciuta solo nei limiti delle risorse assegnate al Consorzio e rimaste disponibili.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

Le attività a carico dell'Ente attuatore nella gestione del Progetto SAI sono le seguenti:

1) Attività di accoglienza integrata destinate direttamente alle persone beneficiarie del progetto:

- a) Accoglienza materiale: vitto e alloggio, soddisfacendo le richieste e le particolari necessità, modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; vestiario e fornitura biancheria per la casa, prodotti di prima necessità, erogazione del pocket money in un'ottica di progressiva responsabilizzazione e autonomia dei beneficiari;
- b) Mediazione linguistica e culturale, trasversale e complementare a tutti gli altri servizi erogati, al fine facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
- c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio, garantendo in particolare il raccordo con i servizi anagrafici, sociali e socio-sanitari;
- d) Insegnamento della lingua italiana, per un minimo di 15 ore settimanali, garantendo l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario;
- e) Formazione e riqualificazione professionale, orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, con un forte orientamento alla valorizzazione delle specificità, alla compilazione dei curricula e alle connessioni con le realtà economiche del territorio e le agenzie di intermediazione lavorativa;
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, favorendo l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato degli alloggi, attraverso azioni di promozione e supporto;
- i) Orientamento e accompagnamento legale, in particolare per garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; per garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario, l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;
- l) Servizio di tutela psico-socio-sanitaria; garantendo l'attivazione del sostegno psico-socioassistenziali in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari. In particolare, si richiede di garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici e di garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza, nonché, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico riabilitativo individuale con attività **socio-assistenziali**.

2) Attività finalizzate alla crescita di una cultura inclusiva sul territorio:

- a) secondo quanto previsto dal manuale di Rendicontazione, ogni anno dovrà essere stilato un piano di attività finalizzate a creare una cultura dell'accoglienza nel territorio biellese (mostre fotografiche, presentazione di libri, spettacoli teatrali, convegni tematici tra gli altri).
- b) sostegno ai servizi territoriali e scolastici per favorire l'acquisizione da parte degli operatori di territorio di competenze specifiche in materia di lavoro con cittadini provenienti da paesi terzi (convegni, corsi di formazione, consulenza ad hoc sui casi)
- c) organizzazione di attività in collaborazione con altri soggetti della rete locale, sia al fine di favorire l'integrazione dei beneficiari, sia per favorire la connessione e la messa in rete di risorse e conoscenze.

3) Strutture e variazioni

I candidati dovranno garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'affidamento di almeno n. 11 unità immobiliari per civile abitazione in numero idoneo ad assicurare l'accoglienza dei beneficiari ubicate sul territorio del Consorzio I.R.I.S., facendo riferimento anche all'attuale autorizzazione dei posti e della loro dislocazione, descritta nella premessa.

Eventuali variazioni del servizio di accoglienza in relazione al numero di beneficiari e alla loro allocazione nelle strutture dovranno essere **preventivamente** concordate con l'Amministrazione, che dovrà provvedere con formale nulla-osta e sovrintendere alle procedure previste dal Servizio Centrale.

Ogni variazione di struttura in sede di esecuzione del servizio dovrà essere a sua volta **preventivamente** concordata con l'Amministrazione, che dovrà autorizzare l'ente attuatore con apposito nulla-osta e sovrintendere alla procedura di variazione prevista dal Servizio Centrale.

In caso di variazioni del numero di beneficiari e/o di strutture, l'ente attuatore si impegna a compilare tutta la documentazione prevista dal Servizio Centrale attraverso apposite note operative.

L'Ente attuatore dovrà provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture individuate e ne sarà unico responsabile.

Il Consorzio mette a disposizione gli **arredi/attrezzature** acquistati con Fondi Asilo (2014-2016) di cui all'allegato elenco (allegato 2)

4) Attività amministrativa, di rendicontazione e monitoraggio

L'ente attuatore è tenuto a gestire tutti gli aspetti amministrativi relativi alla gestione del servizio e alla realizzazione del progetto.

Ai fini della **rendicontazione** finale che l'Amministrazione è tenuta a fornire al Servizio Centrale, l'ente attuatore si impegna a trasmettere e/o a implementare con i dati richiesti la piattaforma informatica dedicata, in tempo utile per i controlli e le firme, come da Linee Guida e da Manuale di **Rendicontazione**, la seguente documentazione:

- a. Fatture e pezze giustificative originali;
- b. Registri erogazioni;
- c. registro generale delle spese;
- d. prospetto analitico finale;
- e. registro delle presenze dei beneficiari;
- f. dettaglio riepilogativo dei costi del personale;
- g. raccolta F24 degli oneri fiscali e previdenziali quietanzati;
- h. convenzioni tra Amministrazione e ente attuatore per le attività delegate a terzi;
- i. modelli DURC;
- j. altri documenti eventualmente previsti dal Servizio Centrale.

L'aggiudicataria dovrà individuare un referente dell'equipe con funzione di coordinamento e di raccordo con il referente del Consorzio.

ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del contratto i lavoratori, qualora disponibili, che già vi erano adibiti quali soci-lavoratori o dipendenti dei precedenti affidamenti. In ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione di impresa dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione dei servizi.

All'Appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

Nello specifico s'intende qui richiamato l'art. 12 della DGR 79-2953 del 2006. Agli operatori assorbiti a seguito del cambio di gestione che abbiano superato il periodo di prova al 31.03.2023, lo stesso dev'essere riconosciuto valido.

ART. 8 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire, con il proprio personale, il funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- gestione amministrativa del Progetto;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività oggetto del servizio;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Consorzio il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- della legge n. 903/77 e della legge 125/91 "Norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro".
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'impresa aggiudicataria è tenuta, in materia antinfortunistica, ad affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., allegato 3 al presente Capitolato.

Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria provvede, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario alla realizzazione delle attività richieste dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Consorzio è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvede affinché tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Consorzio da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria deve garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio.

L'impresa aggiudicataria si obbliga per tutta la durata dell'appalto, sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, alla completa manutenzione delle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dalla normativa. In generale l'impresa è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo alla celere riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi.

L'aggiudicatario deve garantire la sostanziale continuità del servizio, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutto l'arco dell'anno.

L'aggiudicatario deve altresì limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.

L'aggiudicatario è tenuto a collaborare con il Revisore indipendente che sarà individuato dal Consorzio e che avrà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti

giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità della spesa, in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e dal Manuale di rendicontazione unico del SAI.

Il personale dell'appaltatore dovrà partecipare ad incontri periodici organizzati dal Consorzio finalizzati al coordinamento, all'organizzazione complessiva degli interventi (prese in carico, dimissioni) e verifica dei piani di lavoro, nonché ad assicurare identiche metodologie di lavoro tra i diversi operatori che agiscono in questo settore di attività.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di garantire all'ente Attuatore il regolare svolgimento finanziario della gestione, in attesa dell'erogazione dei contributi da parte del Ministero degli interni, la determinazione del corrispettivo e le relative modalità di pagamento sono definite nei seguenti termini:

1. fatturazione mensile forfetaria pari al 80% di un dodicesimo del contributo annuale assegnato dal Ministero degli Interni, con breve rendicontazione degli interventi;
2. liquidazione conseguente da parte del Consorzio;
3. conguaglio trimestrale con riferimento alle rendicontazioni presentate:
 - nel caso di erogazione forfetaria maggiore delle somme effettivamente rendicontate l'Ente attuatore dovrà rimborsare al Consorzio la differenza emettendo relativa nota di credito;
 - nel caso di erogazione forfetaria minore delle somme effettivamente rendicontate l'Ente attuatore fatturerà la differenza ed il Consorzio provvederà alla liquidazione
 - nel caso di erogazione forfetaria pari alle somme rendicontate nulla sarà dovuto.

L'invio delle fatture dovrà avvenire in forma elettronica, riportando in fattura il codice C.I.G. ed il codice univoco ufficio LDUZSQ

Le fatture dovranno indicare:

- oggetto del contratto e descrizione
- data di riferimento del periodo della fatturazione
- totale dell'importo della fattura senza iva e con iva

I pagamenti a carico del Consorzio verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini definiti in contratto, sempre che entro tali termini non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del Consorzio. La liquidazione dei corrispettivi avviene previo controllo, da parte dell'Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Consorzio, a seguito riscontro positivo della procedura di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate entro 60 giorni.

In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART.11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutte le transizioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati dovranno essere comunicati al Consorzio via posta elettronica certificata entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e **successivamente** ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del consorzio per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del presente articolo.

ART. 12 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del Consorzio ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché del progetto presentato, per il Consorzio il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta deve avere validità di almeno 240 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

ART. 13 – CONTROLLI

L'**Amministrazione** potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza, dell'adeguatezza delle strutture e dei rapporti con l'utenza. L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto. L'**Amministrazione** potrà inoltre procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi e queste siano contestate dal Consorzio I.R.I.S., con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'Ente Affidatario dovrà immediatamente provvedere e presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le contro deduzioni eventuali presentate dall'impresa, può irrogare- con atto motivato- una penalità.

L'eventuale ritardo rispetto al termine di avvio del Servizio, per fatti non imputabili all'**Amministrazione** o non dipendenti da cause di forza maggiore, comporterà, a carico dell'appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 0,5 per mille del valore del contratto attuativo.

A seguito di n.3 contestazioni di inadempimenti di moderata gravità avvenuti nel corso di un anno di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n.1 inadempimento di straordinaria gravità, il Consorzio ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa. In tal caso il Consorzio applicherà, per ogni inadempienza o disservizio contestati, a cui l'Ente aggiudicatario non abbia ottemperato nei termini stabiliti, una penale pari al 2% dell'importo complessivo del servizio, fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituiscono inadempimenti di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, quelli indicati nel successivo articolo 15.

Nei casi di inadempimenti di moderata gravità le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra euro 100,00 ed euro 1000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell'arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

La stazione appaltate può comminare per le infrazioni di seguito riportate le penalità a fianco di ciascuna indicata:

- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dal Consorzio [euro 100,00 per ogni settimana di ritardo];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara [euro 100,00 per ogni settimana di inadempienza];
- interruzione parziale delle prestazioni dedotte in contratto [euro 250];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato di moderata gravità [fino a euro 1000]

Per ottenere il pagamento della penalità il Consorzio potrà rivalersi mediante trattenuta sulla prima liquidazione e/o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il Consorzio, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro appaltatore, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Consorzio procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) quando siano state comminate n.3 contestazioni di inadempimenti di moderata gravità avvenuti nel corso di un anno di gestione dell'appalto;
- d) qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del consorzio;
- f) quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato.
- g) qualora l'impresa venga meno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.12 del presente Capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal consorzio, salvo il risarcimento degli ulteriori danni. E' comunque riconosciuta al Consorzio la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 14 del presente Capitolato.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 14, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Consorzio da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Consorzio per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Consorzio sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Consorzio sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Consorzio provvederà autonomamente.

I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Consorzio. Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Consorzio è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'impresa aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile in favore dei partecipanti alle attività, verso terzi, verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali presso i quali è previsto il servizio, nonché a protezione dei locali che verranno utilizzati e per danni a cose a chiunque appartenenti.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio del Consorzio e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta aggiudicataria in ordine allo svolgimento del servizio appaltato. Il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l'appalto e, comunque, non inferiore a 5.000.000 euro.

La descrizione del Servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza. La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Consorzio copia della polizza di cui sopra entro 10 giorni dall'aggiudicazione del Servizio, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze al Consorzio.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima dell'esecuzione del Servizio oggetto del contratto o comunque entro 5 giorni dall'avvio dello stesso.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs 50/2016 oppure **ridotta** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, come declinate dall'art. 14 del Disciplinare di gara, a favore del Consorzio.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Consorzio, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Consorzio qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il consorzio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Consorzio solamente al termine della stessa.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Consorzio potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- a) contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- b) contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Consorzio addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio e saranno raccolti e trattati come da art. 30 del Disciplinare di gara.

ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria, sottoscrivendo specifico accordo per la protezione dei dati personali e designazione a responsabile esterno del trattamento, si impegna ad accettare la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del Servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati.

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.

Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 21 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 22 – PATTO DI INTEGRITA'

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il Patto di Integrità allegato 4 al presente capitolato.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti del Consorzio e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Consorzio e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATO 1) AL CAPITOLATO PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE	BIELLA - Consorzio intercomunale serv.socio ass.		
CODICE PROGETTO	PROG-586-PR-3		
NUMERO POSTI	43		
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 273.449,88
A1e	P1	Operatori sociali	€ 143.840,00
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 0,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 18.125,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 29.819,00
A5e	P6	Psicologi	€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 0,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 0,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 66.065,88
A1e	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 500,00
A2e		Operatori anti-tratta	€ 800,00
A3e	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 7.000,00
A4e	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00
A5e	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 8.000,00
B	A/C1	Spese di gestione diretta	€ 72.986,49
B1	C11	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 15.300,00
B2	C12	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 3.500,00
B3	A4	Spese per fidelizzazioni	€ 4.400,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 4.000,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 32.888,49
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 4.000,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 7.000,00
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	€ 1.500,00
C	L	Immobili e utenze	€ 103.500,00
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 10.500,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 55.000,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 0,00
C5	L4	Pulizie locali e relativi materiali	€ 5.000,00
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 33.000,00
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 225.900,00
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 77.000,00
D2	G2	Effetti lettereschi	€ 2.500,00
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 1.000,00
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesii) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C. come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 4.500,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 6.500,00
D6	G6	Pocket Money	€ 28.500,00
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 24.500,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 1.800,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 9.000,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 24.500,00
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 12.000,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc. ecc.)	€ 9.000,00
Contributi per l'uscita			
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 14.000,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 10.000,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 1.000,00
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 8.000,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 6.000,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 2.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 683.336,37
F	C1	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 2.200,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 685.536,37

ALLEGATO 2) AL CAPITOLATO NORDI E ATTREZZATURE

SAI Biella Inventario beni presenti al 31 dic 2022.xlsx

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2017	N° 5 BIBICLETTE	a disposizione
2018	SCAFFALI	c/o Tantintenti
2019	AVVITATORE	UFFICIO VIA TRIPOLI
2022	CASSETTA PORTACHIAVI	UFFICIO SAI BIELLA
2021	SCALA TELESCOPICA	UFFICIO SAI X INTERVENTI
2019	MICROONDE	VIA AMENDOLA
2021	SPONDA LETTINO	VIA AMENDOLA
2021	ARMADIO PZ.2	VIA AMENDOLA
2021	LETTO	VIA AMENDOLA
2021	APPENDINO	VIA AMENDOLA
2021	SEDIE PZ.4	VIA AMENDOLA
2021	APPENDIABITI	VIA AMENDOLA
2022	FILTRO CAPPA CUCINA	VIA AMENDOLA
2022	MISCELATORE CUCINA	VIA AMENDOLA
2022	DIVANO	VIA AMENDOLA
2022	FORNO+PIANO COTTURA	VIA AMENDOLA
2022	MOBILI CUCINA	VIA AMENDOLA
2022	KIT INCASSO PIANO COTTURA+FORNO	VIA AMENDOLA
2022	STOVIGLIE	VIA AMENDOLA
2022	NR.2 PATTUMIERA	VIA AMENDOLA
2022	STENDINO	VIA AMENDOLA
2022	POMELLI	VIA AMENDOLA
2022	BASTONE APPENDIABITI	VIA AMENDOLA
2022	ARMADIO	VIA AMENDOLA
2022	MOBILE CUCINA	VIA AMENDOLA
2022	COPRIDIVANO	VIA AMENDOLA
2022	SET FRULLATORE	VIA AMENDOLA
2022	TELEVISORE	VIA AMENDOLA
2020	CUCINA COMPLETA	VIA BENGASI
2020	STOVIGLIE	VIA BENGASI
2020	STOVIGLIE	VIA BENGASI
2020	TELEVISORE TV LED NIKKEI	VIA BENGASI
2020	SPECCHIERA	VIA BENGASI
2020	LETTINO BIMBO	VIA BENGASI
2020	LAVATRICE	VIA BENGASI
2020	ASPIRAPOLVERE	VIA BENGASI
2020	STOVIGLIE	VIA BENGASI
2020	STOVIGLIE	VIA BENGASI
2020	COPRIDIVANO	VIA BENGASI
2020	NR.2 LAMPADE	VIA BENGASI
2020	NR.4 TENDE	VIA BENGASI
2020	NR.2 LAMPADE+LAMPADINE	VIA BENGASI
2020	NR.2 PARALUME	VIA BENGASI
2020	NR.2 LAMPADARI+LAMPANDINE	VIA BENGASI
2020	MOBILE TV	VIA BENGASI
2020	SCARPIERA	VIA BENGASI
2020	FRULLATORE	VIA BENGASI

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2020	TENDE	VIA BENGASI
2021	STOVIGLIE	VIA BENGASI
2021	LAMPADARIO	VIA BENGASI
2021	COPRIDIVANO	VIA BENGASI
2022	LAVAGNA	VIA BENGASI
2022	CESTO	VIA BENGASI
2022	FORNO MICROONDE	VIA BENGASI
2022	NR.3 LAMPADARI	VIA CERRUTI
2022	NR.2 SECCHI PER LAVARE	VIA CERRUTI
2022	NR.3 PATTUMIERE	VIA CERRUTI
2022	STOVIGLIE	VIA CERRUTI
2022	TAPPETO DOCCIA	VIA CERRUTI
2022	BARRIERA LETTINO	VIA CERRUTI
2022	TELEVISORE	VIA CERRUTI
2022	FRULLATORE	VIA CERRUTI
2020	PORTAPOSATE	VIA GALILEI
2020	LAVATRICE	VIA GALILEI
2020	MICROONDE	VIA GALILEI
2021	LAMPADARIO	VIA GALILEI
2021	STENDIBIANCHERIA	VIA GALILEI
2021	PORTABIANCHERIA	VIA GALILEI
2022	FRIGORIFERO	VIA GALILEI
2022	NR.2 LAMPADARI+LAMPADINA	VIA GALILEI
2022	STOVIGLIE	VIA GALILEI
2022	ARMADIO	VIA GALILEI
2022	POMELLI	VIA GALILEI
2022	BASTONE APPENDIABITI	VIA GALILEI
2022	LETTINO	VIA GALILEI
2022	COPRIDIVANO	VIA GALILEI
2022	TELEVISORE	VIA GALILEI
2022	NR.2 LAMPADE CERAMICA	VIA GALILEI
2022	BASTONE TENDE	VIA GALILEI
2022	TENDE	VIA GALILEI
2022	FRULLATORE	VIA GALILEI
2022	STENDINO	VIA GALILEI
2019	APPENDIABITI	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	CESTINI RIFIUTI QT.à 2	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	ARMADIO	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	STOVIGLIE	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	LAMPADA	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	CUCINA A GAS	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	LAVATRICE	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	FRIGO BOSCH	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	SCAFFALE KALLAX	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	3 CAS. KULLEN Q.tà 4	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	TAVOLO	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2019	DOMBAS ARMADIO Q.tà 4	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	UTENSILI CUCINA	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA IVREA (EX PIAZZA ADUA)
2020	LETTINO SINGOLO	VIA IVREA
2020	DIVANO LETTO	VIA IVREA
2020	SCAFFALE	VIA IVREA
2020	NR.2 CASSETTIERA	VIA IVREA
2020	PARACOLPI BIANCO	VIA IVREA
2020	MOBILE 2 ANTE	VIA IVREA
2020	TELECOMANDO TV	VIA IVREA
2020	RIPIANO	VIA IVREA
2020	TAVOLO	VIA IVREA
2020	TENDA+NR.4 ASTE+NR.5 GANCI	VIA IVREA
2021	LAMPADARIO	VIA IVREA
2022	LETTO	VIA IVREA
2022	SPECCHIERA	VIA IVREA
2022	NR.3 LAMPADARI+LAMPADINA	VIA IVREA
2022	NR.2 PATTUMIERE	VIA IVREA
2022	NR.2 SECCHI PER LAVARE	VIA IVREA
2022	NR.3 PATTUMIERE	VIA IVREA
2022	STOVIGLIE	VIA IVREA
2022	TAPPETO DOCCIA	VIA IVREA
2022	STOVIGLIE	VIA IVREA
2022	FORNO MICROONDE	VIA IVREA
2022	COMODINO	VIA IVREA
2022	LAMPADA	VIA IVREA
2022	PORTAPOSATE	VIA IVREA
2022	TAPPETO BAGNO	VIA IVREA
2018	PENTOLE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2019	LIBRERIA	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2019	SPECCHIO DA TERRA	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2019	CONTENITORI 32L	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2019	CREDENZA 2 ANTE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2020	FRULLATORE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2020	PADELLA	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2020	COPERCHIO	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2021	CONTENITORI VETRO	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	TOVAGLIA	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	LAVATRICE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	STOVIGLIE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	CUCINA INDUZIONE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	FORNO MICROONDE	VIA ORFANOTROFIO (DONNE)
2022	STOVIGLIE	VIA PUGLIE
2022	NR.2 PATTUMIERA	VIA PUGLIE
2022	STENDINO	VIA PUGLIE
2022	STOVIGLIE	VIA PUGLIE
2022	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA PUGLIE
2022	BARRIERA LETTINO	VIA PUGLIE

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2022	TENDE	VIA PUGLIE
2022	TELEVISORE	VIA PUGLIE
2022	FERRO DA STIRO	VIA PUGLIE
2022	ASSE DA STIRO	VIA PUGLIE
2018	FORNELLO	VIA ROSMINI
2018	FORNO MICROONDE	VIA ROSMINI
2018	POSATERIE	VIA ROSMINI
2018	FERRO DA STIRO	VIA ROSMINI
2018	PENTOLAME + CAFFETTIERA	VIA ROSMINI
2018	LAVATRICE	VIA ROSMINI
2021	LAMPADARIO	VIA ROSMINI
2021	STOVIGLIE	VIA ROSMINI
2021	STOVIGLIE	VIA ROSMINI
2021	PENSILE	VIA ROSMINI
2021	PENSILE SOPRA CAPP	VIA ROSMINI
2021	CAPPA CUCINA	VIA ROSMINI
2022	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA ROSMINI
2022	PATTUMIERA	VIA ROSMINI
2022	STENDIBIANCHERIA	VIA ROSMINI
2022	BARRIERA LETTINO	VIA ROSMINI
2022	STOVIGLIE	VIA ROSMINI
2022	FRULLATORE	VIA ROSMINI
2022	STENDINO	VIA ROSMINI
2018	VENTILATORE	VIA ROSSELLI
2020	FRIGORIFERO	VIA ROSSELLI
2020	CASSERUOLA	VIA ROSSELLI
2020	SECCHIO STRIZZATORE	VIA ROSSELLI
2020	TOVAGLIA	VIA ROSSELLI
2020	TENDA DOCCIA	VIA ROSSELLI
2020	PORTA ROTOLO	VIA ROSSELLI
2020	COPRIDIVANO	VIA ROSSELLI
2020	COPRIDIVANO	VIA ROSSELLI
2020	COPRIDIVANO	VIA ROSSELLI
2021	TELEVISORE	VIA ROSSELLI
2021	ARMADIO	VIA ROSSELLI
2021	SPECCHIO	VIA ROSSELLI
2021	TRITATUTTO	VIA ROSSELLI
2021	BASE SOTTOLAVELLO PZ.1 + LAVELLO	VIA ROSSELLI
2021	BASE PZ.3 + BASE CON CASSETTI E CESTONE	VIA ROSSELLI
2021	PIANO COTTURA PZ.1	VIA ROSSELLI
2021	PENSILI PZ.2	VIA ROSSELLI
2021	STOVIGLIE	VIA ROSSELLI
2021	ZERBINO	VIA ROSSELLI
2022	STENDINO	VIA ROSSELLI
2022	SPONDA LETTINO	VIA ROSSELLI
2022	NR.2 CASSETTIERE	VIA ROSSELLI
2022	ARMADIO	VIA ROSSELLI
2022	DOGHE	VIA ROSSELLI

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2022	LETTO	VIA ROSSELLI
2022	NR.2 PATTUMIERE	VIA ROSSELLI
2022	LAMPADA	VIA ROSSELLI
2018	CAFFETTIERA	VIA TRIVERIO
2018	FRIGORIFERO	VIA TRIVERIO
2018	MENSOLE	VIA TRIVERIO
2019	SGABELLO	VIA TRIVERIO
2019	SCARPIERA 4 PIANI	VIA TRIVERIO
2019	SCARPIERA 4 PIANI	VIA TRIVERIO
2019	SCARPIERA 4 PIANI	VIA TRIVERIO
2019	PATTUMIERA	VIA TRIVERIO
2019	STENDINO	VIA TRIVERIO
2019	SCARPIERA 4 PIANI Q.Tà 4	VIA TRIVERIO
2019	STUVA GRUNDLING	VIA TRIVERIO
2019	FRITIDS, q.tà 16	VIA TRIVERIO
2019	CASSETTIERA KULLEN, q.tà 2	VIA TRIVERIO
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA TRIVERIO
2019	TENDE	VIA TRIVERIO
2019	TENDE	VIA TRIVERIO
2019	TENDE N.3	VIA TRIVERIO
2019	LAVATRICE	VIA TRIVERIO
2019	LED SMART HISENSE 32A5620	VIA TRIVERIO
2019	VANGSTA TAVOLO ALLUNG. BIANCO	VIA TRIVERIO
2019	BE/EKET MOBILE TV	VIA TRIVERIO
2019	SEDIE NERE, q.tà 6	VIA TRIVERIO
2019	DIVANO ANG. grigio-verde	VIA TRIVERIO
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA TRIVERIO
2019	SET 3 MENSOLE	VIA TRIVERIO
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA TRIVERIO
2019	ZANZARIERA	VIA TRIVERIO
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA TRIVERIO
2019	ZERBINO INTARSIATO	VIA TRIVERIO
2020	FRULLATORE	VIA TRIVERIO
2020	SECCHIO STRIZZATORE	VIA TRIVERIO
2021	SCOLAPASTA	VIA TRIVERIO
2021	FRULLATORE IMMERSIONE	VIA TRIVERIO
2021	TERMOCONVETTORE PZ.2	VIA TRIVERIO
2021	FILTRO CARBONE PER CAPP	VIA TRIVERIO
2021	MISCELATORE CUCINA	VIA TRIVERIO
2021	FORNO E PIANO COTTURA	VIA TRIVERIO
2021	MOBILI SOPRAFRIGO	VIA TRIVERIO
2021	PANNELLO PARACALORE	VIA TRIVERIO
2021	CONTENTORI VETRO PZ.2	VIA TRIVERIO
2022	PENTOLE	VIA TRIVERIO
2022	STOVIGLIE	VIA TRIVERIO
2022	NR.2 CASSETTE PER MODEM	VIA TRIVERIO
2022	STOVIGLIE	VIA TRIVERIO
2019	ARMADIO	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)

ANNO	Descrizione cespite	Ubicazione cespite
2019	ARMADIO	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	STENDINO	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	SCARPIERA 4 PIANI	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	COMPLEMENTI D'ARREDO	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	ARMADIO FACTORY	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	GUARDAROBA	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	CASSETTIERA	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2019	CONTENITORI	VIA VALLE D'AOSTA (EX VIA ORFANOTROFIO)
2020	CUCINA COMPLETA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.2 ARMADI A DUE ANTE	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.2 TAVOLO	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.6 SEDIE ARANCIONE	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.2 CASSETTIERA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	SCAFFALE	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.3 LETTO	VIA VALLE D'AOSTA
2020	SPECCHIERA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	STENDIBIANCHERIA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	MOBILEPATTUMIERA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	STOVIGLIE	VIA VALLE D'AOSTA
2020	TENDA DOCCIA	VIA VALLE D'AOSTA
2020	PZ.2 SCAFFALE	VIA VALLE D'AOSTA
2021	TELEVISORE	VIA VALLE D'AOSTA
2021	LAMPADARIO	VIA VALLE D'AOSTA
2021	PADELLE PZ.2	VIA VALLE D'AOSTA
2021	STOVIGLIE	VIA VALLE D'AOSTA
2021	CASSETTIERA	VIA VALLE D'AOSTA
2021	PORTABIANCHERIA PZ.4	VIA VALLE D'AOSTA
2021	CONTENITORI VETRO PZ.2	VIA VALLE D'AOSTA
2022	TOVAGLIA	VIA VALLE D'AOSTA

ALLEGATO 3) AL CAPITOLATO



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

ART. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	1
ART. 2 PRINCIPI GENERALI.....	1
ART. 3 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ.....	2
ART 4 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI	2
ART5 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE...	3
ART6 OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	3
ART7 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
ART8 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	3
ART9 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI	4
ART. 10 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO.....	4
ART. 11 RAPPORTI CON IL PUBBLICO	4
ART12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI	5
ART13 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI	6
ART14 VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE.....	7
ART15 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	8
ART16 RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE.....	8

ART. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*Il presente Codice di **Comportamento**, di seguito definito Codice, integra e specifica il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, emanato con il D.P.R. 16/04/2013 n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.*

Il Codice trova integrale applicazione nel Consorzio, con le integrazioni derivanti dalla particolare attività Istituzionale dell'Ente. I principi contenuti nel presente Codice costituiscono ulteriori specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che devono connotare l'adempimento della prestazione lavorativa di tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori di servizi.

Il Consorzio estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo incaricati, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere a favore del Consorzio.

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle prestazioni di servizi ecc. il Consorzio inserisce apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dai due Codici.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della Legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente deve rispettare tutti i principi e le regole elencate in particolare nell'art. 3, del D.P.R. n. 62/2013, che ai seguenti commi recita :

"2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

*3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica **amministrazione**. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.*

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente."

Il dipendente deve sentirsi corresponsabile di una corretta gestione delle risorse pubbliche in modo da non compromettere e pregiudicare la qualità dei risultati, curando quindi l'efficacia e l'efficienza del proprio operato.

Analogo dovrà essere il comportamento delle imprese fornitrici di servizi verso l'utenza per conto del Consorzio.

ART. 3 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ

A chiarimento e specificazione dell'art. 4 D.P.R. n. 62/2013, cui il dipendente deve fare specifico riferimento, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad € 150,00, complessivamente, anche in caso di più regali nel corso dell'intero anno, ovvero anche sotto forma di sconto. L'art. 4 testualmente recita:

- “1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.*
- 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.*
- 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.*
- 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.*
- 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.*
- 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.*
- 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.”*

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal 1° comma, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione del Consorzio, a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti, per la devoluzione a fini assistenziali ed istituzionali.

ART 4 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Vale quanto previsto nell'art. 5 del D.P.R. N° 62/2013 che recita testualmente:

- “1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.*
- 2 . Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.”*

ART 5 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE

Vale quanto previsto nell'ari 6 del D.P.R. N° 62/2013, specificando che i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il dipendente stesso abbia avuto negli ultimi 3 anni, devono avere un qualche interesse, diretto o indiretto, relativamente all'ufficio che il medesimo ricopre. Il testo dell'art. 6 recita testualmente:

“1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”

ART 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE

Vale quanto previsto nell'ari. 7 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ART 7 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Vale quanto previsto nell'ari. 8 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”

Il dipendente ha l'obbligo di segnalazione al proprio superiore gerarchico delle situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza anche solo verbalmente.

ART 8 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Vale quanto previsto nell'ari. 9 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2 . La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere totale, anche nel senso di rendere chiaramente individuabili tutti i dipendenti che sono intervenuti nel corso dell'intero procedimento.

ART 9 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

Vale quanto previsto nell'ari. 10 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1.Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'**amministrazione** per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.”

ART. 10 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Vale quanto previsto nell'ari. 11 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'**amministrazione** a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio”

Il dipendente nell'utilizzare i materiali mezzi e attrezzature di cui sopra deve conformare la propria condotta ai principi di efficienza ed economicità dell'azione pubblica.

Il responsabile dell'ufficio accerta il corretto comportamento di cui al comma 1 segnalando tempestivamente al Direttore le pratiche scorrette.

ART. 11 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Vale quanto previsto nell'ari. 12 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1.Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'**amministrazione**, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima **amministrazione**. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere salutations e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'**amministrazione** che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di

Pagina 6/10

consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

5. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria **amministrazione**.

6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima **amministrazione**."

L'esposizione del badge o altro supporto identificativo è obbligatoria solo per i dipendenti che svolgono lavoro d'ufficio; a tal fine si ritiene sufficiente l'esposizione in modo visibile della targhetta identificativa messa a disposizione dal Consorzio. Per le prestazioni lavorative svolte sul territorio l'identificazione dovrà essere effettuata esibendo idonea tessera identificativa rilasciata dal Consorzio.

In relazione alla natura ed ai fini istituzionali del Consorzio, il dipendente dovrà tenere un comportamento connotato da una particolare e profonda sensibilità verso l'utenza ed una accentuata disponibilità, curando costantemente il rafforzamento dell'immagine dell'Ente verso l'esterno.

In caso di comunicazioni di posta elettronica, il dipendente, di norma, risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini della identificazione del responsabile e della esaustività della risposta.

In relazione al comma 2 del D.P.R. 62/2013 si specifica che il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche lesive del buon nome del Consorzio.

ART 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

Vale quanto previsto nell'art. 13 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

"1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione."

Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di doppio lavoro.

Ai fini della equa ripartizione dei carichi di lavoro, il dirigente tiene anche conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2013.

ART 13 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

Vale quanto previsto nell'art. 14 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'**amministrazione**, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'**amministrazione**, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.”

Il dipendente ha l'obbligo di segnalare per iscritto tempestivamente al proprio superiore gerarchico, tutte le rimostranze ricevute, siano esse scritte che orali, sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori o imprese appaltatrici.

ART 14 VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

Vale quanto previsto nell'ari. 15 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'**amministrazione**, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'**amministrazione**, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

In particolare:

- a) *Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, vigilano sull'applicazione del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 nonché del presente Codice, il Direttore dell'Ente nonché le posizioni organizzative delle rispettive aree, il Responsabile della prevenzione della corruzione nonché l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.*
- b) *Il Responsabile della prevenzione della corruzione curerà la diffusione della conoscenza dei due Codici di Comportamento, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale ed alla comunicazione ai singoli dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo ed alla Autorità nazionale Anti-Corruzione, organizzando attività formative interne all'Ente, per raggiungere una presa di conoscenza dei contenuti dei due Codici di Comportamento.*
- c) *Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Consorzio.*
- d) *Il monitoraggio dell'attuazione dei principi contenuti nei due Codici di Comportamento sarà curato dal Direttore dell'Ente con verifiche effettuate di norma annualmente.*

ART 15 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, l'Ufficio procedimenti disciplinari curerà l'aggiornamento del presente Codice di Comportamento.

ART16 RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

Vale quanto previsto nell'art. 16 del D.P.R. N. 62/2013 che recita testualmente:

“1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.”

Pagina 10/10

CONSORZIO I.R.I.S.

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e deve essere sottoscritto dagli operatori economici in qualità di appaltatori o concessionari, ed è richiamato nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato in sede di gara.

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 e ai sensi di quanto previsto dal comma 9, del D.lgs. 50/2016.

IL CONSORZIO I.R.I.S.

e

l'impresa _____
(di seguito operatore economico),
CF/P.IVA _____

_____ sede legale: _____
rappresentata da: _____
in qualità di _____

in osservanza di quanto previsto

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità", nonché nel PNA 2019, approvato con deliberazione di ANAC n.1064 del 13.11.2019;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Consorzio I.R.I.S. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.86 del 18/12/2013;
- dal Piano Consortile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione di n.20 del 28.04.2022

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Finalità

1. Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione del rischio corruttivo, nell'ambito della definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, relativo a pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti banditi dall'amministrazione.

2. Con esso le parti assumono la reciproca, formale obbligazione di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara espletate dall'amministrazione, con qualsiasi modalità.

3. Dovere di correttezza

1. L'operatore economico uniforma la propria condotta al rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, trasparenza e lealtà nei confronti del Consorzio I.R.I.S. e degli altri concorrenti.

2. In caso di avvalimento o di subappalto, il Patto è sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria e dal subappaltatore.

3. Il personale del Consorzio, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti **anticoncorrenziali** rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria; si impegna in particolare a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento **anticoncorrenziale** qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Consorzio I.R.I.S.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Doveri di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Consorzio o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento dell'appalto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

7. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi o stipulato contratti, e si impegna a non conferire e non stipulare, con ex dipendenti del Consorzio che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo.

8. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, e all'esito di un contraddittorio, le seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento;
 - revoca dell'**aggiudicazione/risoluzione** del contratto;
 - incameramento della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016);
 - esclusione dal partecipare alle gare indette dal Consorzio per tre anni;
 - nei casi previsti all'art. 6 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
 - segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e alle competenti Autorità;
 - responsabilità per danno arrecato al Consorzio nella misura del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
 - responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre pregiudicata la prova predetta.
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 7 del presente Patto i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con l'**Amministrazione** per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Biella.

9. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. I contratti stipulati tra l'amministrazione gli appaltatori o concessionari, devono contenere il riferimento della conoscenza e dell'impegno al rispetto delle sue previsioni.
3. Il Patto di Integrità e le sanzioni per la sua violazione, si applicano dall'inizio della procedura di gara, fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato.

Data _____

**Per il Consorzio I.R.I.S.
IL RUP**

**Per la Società:
(Firma del Legale Rappresentante)**